



CH-3003 Berna, SECO/DA/TC/cem

Direttiva

Destinatari : - Uffici cantonali del lavoro
- Casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo, data : Berna, 21 dicembre 2021

N° : **23 (sostituisce la direttiva 2021/17 del 1° ottobre 2021 e le comunicazioni TC del 3 e 14 dicembre 2021)**

Direttiva 2021/23: gestione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) durante il periodo di pandemia

Gentili Signore, Egregi Signori,

la presente direttiva disciplina le disposizioni in materia di gestione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a seguito della situazione di pandemia generata dal coronavirus COVID-19. Data la complessità e la densità del tema, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha deciso di creare una direttiva separata.

È importante rammentare che i PML non vengono direttamente trattati nelle prescrizioni e nelle disposizioni del Consiglio federale nel quadro dell'ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus COVID-19 (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (AD), RS 837.033).

A seconda dell'evoluzione della pandemia e delle decisioni prese a livello federale, la SECO ha il compito di informare i Cantoni al momento opportuno sulle condizioni per la chiusura (totale o parziale), la riapertura e la l'assegnazione dei vari tipi di PML. Se necessario, la direttiva sarà adeguata in base alle decisioni del Consiglio federale. Le autorità cantonali sono pregate di attenersi alle comunicazioni della SECO e ai diversi capitoli applicabili nella fattispecie (chiusura generale, chiusura parziale o riapertura).

L'obiettivo della SECO è garantire la parità di trattamento a livello nazionale a tutti gli organizzatori/datori di lavoro PML e fornire disposizioni chiare per tutti gli organi esecutivi. Le disposizioni contenute in questo documento completano e precisano le disposizioni attuali in vigore nell'ambito della gestione dei PML durante la pandemia.

In caso di domande sulla direttiva o sulla sua attuazione, Vi chiediamo di inviare le Vostre richieste al gruppo di supporto operativo URC/LPML/SC (indirizzo mail: vedi TCNet). Le domande saranno inoltrate al servizio interno competente.

1. Chiusura generale dei PML durante la pandemia

La chiusura e l'interruzione dei PML sono dettate unicamente dall'obiettivo della salute pubblica legato alla pandemia. Il contatto fisico e l'assemblamento di individui devono essere limitati il più possibile e l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a contribuire concretamente a questo obiettivo.

La direzione del provvedimento informa i collaboratori, i partecipanti, i consulenti degli uffici regionali di collocamento (URC) e le casse di disoccupazione (CAD) in merito alle persone in cerca di lavoro interessate dalla chiusura del provvedimento.

Per quanto riguarda gli stage di formazione, i periodi di pratica professionale, i test d'idoneità e gli stage d'orientamento professionale già in corso, questi devono in linea di principio essere chiusi o interrotti, tranne se l'azienda rispetta le norme sanitarie dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la persona in cerca d'impiego è d'accordo di continuare il provvedimento.

L'assenza per il periodo corrispondente è contrassegnata come giustificata sull'attestazione PML (con il codice "Assenza giustificata - indennità senza rimborso spese").

Successivamente, in caso d'interruzione della decisione di partecipazione PML pronunciata dall'organo esecutivo, si veda il capitolo 5 paragrafo "Gestione delle decisioni nel sistema d'informazione di collocamento e statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e attestazioni PML".

Le spese aggiuntive comprovate imputabili alla chiusura temporanea del provvedimento e al mantenimento dell'infrastruttura interessata (costi fissi associati al sottoutilizzo del provvedimento o generati dalle misure di igiene sanitaria adottate per far fronte alla COVID-19) devono essere incluse nel conteggio del progetto e sono computate secondo le disposizioni sul finanziamento dei PML previste al capitolo 2.

Le spese aggiuntive associate all'organizzazione di nuovi PML, all'adeguamento del numero di posti PML oppure al proseguimento di alcuni provvedimenti nelle fasi di riapertura nonché all'organizzazione di provvedimenti online durante la pandemia o nelle fasi di riapertura potranno essere computate nel rispetto delle pertinenti disposizioni previste in merito nel capitolo 2.

Le condizioni e le regole legate alla riapertura dei PML che sono stati chiusi per ragioni sanitarie urgenti e straordinarie in seguito alla pandemia sono illustrate ai capitoli 7 e 8 della presente direttiva.

2. Indennizzo degli organizzatori/dei datori di lavoro PML in caso di pandemia (spese prese in considerazione) e rimborso ai partecipanti a spese eccezionali legate alle misure sanitarie in vigore

Anche se la chiusura dei PML a seguito della pandemia porta a un sottoutilizzo dei provvedimenti, il loro finanziamento avviene sempre nell'ambito dei tetti massimi a disposizione dei Cantoni, ai quali spettano le decisioni in merito.

Le disposizioni che seguono forniscono risposte più specifiche in relazione alla gestione finanziaria dei PML durante l'intero periodo della pandemia (spese prese in considerazione in sede di chiusura parziale o totale di un provvedimento e spese aggiuntive susseguenti alla riapertura o al prosieguo di un provvedimento in forme diverse). Esse sono valide a condizione che non siano state definite dal Cantone disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti

indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML. Per quanto riguarda le garanzie di finanziamento di tutti i PML collettivi definiti in seguito, è coperta solo la parte finanziata dall'AD e gli organizzatori interessati adottano le misure adeguate per limitare i costi d'esercizio durante la chiusura.

Indennizzo per tipo di PML

- Corsi collettivi: è opportuno differenziarli in base al modo in cui vengono gestiti.
 1. Corsi collettivi gestiti tramite contratto annuale a livello del provvedimento e per le sessioni gestite sotto forma di laboratori nel corso dell'anno (provvedimenti nel corso dell'anno o a lungo termine): per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il Cantone si è impegnato con l'organizzatore a pagare un certo numero di sessioni di corso o di posti/anni in laboratorio.

In questo caso, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

2. Corsi collettivi gestiti tramite contratto a livello della sessione di corso o con indennizzo dell'organizzatore del PML in base alle sessioni di corso che si sono svolte: per i corsi collettivi gestiti in questa forma, di norma il Cantone si è impegnato nei confronti dell'organizzatore a pagare unicamente le sessioni di corso che sono state completate o che sono state annullate dal Cantone al di fuori dei limiti di tempo concordati.

In seguito alla situazione eccezionale legata all'emergenza COVID-19, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, il servizio cantonale può invece decidere, e in base alle situazioni, di indennizzare l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

Questa disposizione si giustifica come segue:

- questi organizzatori devono poter mantenere in funzione la loro struttura sul breve e medio termine al fine di riprendere rapidamente la propria attività dopo la crisi legata alla pandemia (soprattutto per rispondere all'aumento massiccio del numero di persone in cerca d'impiego previsto per i prossimi mesi);
 - spesso questi organizzatori lavorano esclusivamente su mandato dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è quindi fatto loro divieto di realizzare benefici o creare riserve o accantonamenti contabili.
- PML collettivi del tipo Azienda di pratica commerciale (APC), Programma di occupazione temporanea (POT) e Semestre di motivazione (SEMO): in questo caso, poiché questi provvedimenti sono svolti su base annuale o a lungo termine, in sede di chiusura del provvedimento susseguente a decisione dell'autorità competente legata a una situazione di pandemia, l'organo esecutivo responsabile della gestione del provvedimento indennizza l'organizzatore del PML sulla base delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della struttura, anche se il provvedimento non si è svolto.

- PML individuali – corsi: i corsi individuali o individuali da provvedimento già assegnati (decisione di partecipazione COLSTA) cancellati o interrotti a causa della pandemia saranno rimborsati all'organizzatore PML secondo le disposizioni contrattuali concordate per il corso.

Successivamente, in caso di perdita di lavoro dovuta alla pandemia, le scuole/gli istituti di formazione o i coach privati potranno presentare, in funzione della loro situazione e dei loro diritti, una domanda d'indennità di lavoro ridotto (ILR) secondo la procedura in vigore prevista a tale scopo.

- Assegni di formazione (AFO): per i beneficiari della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) che ricevono un AFO, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro gli assegni concordati secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda formatrice adempie alle condizioni che danno diritto all'ILR per gli apprendisti, potrà presentare, in funzione della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR secondo la procedura in vigore prevista a tale scopo (vedi direttiva 2021/07 punto 2.8b o versione in vigore).

Nell'ambito del controllo relativo all'AFO o di una nuova concessione di AFO, il servizio cantonale incaricato del dossier deve avvisare il datore di lavoro che in caso di domanda di ILR la massa salariale comunicata dal datore di lavoro non deve includere gli importi corrispondenti agli AFO versati e che la SECO o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di chiedere a posteriori la restituzione delle indennità versate erroneamente in caso di doppio indennizzo.

Infatti, in caso di concessione dell'ILR, il doppio indennizzo non è autorizzato. La cassa competente per l'IRL dovrebbe quindi indennizzare la parte della massa salariale comunicata che non comprende l'importo degli AFO versati, mentre la cassa responsabile degli AFO dovrebbe versare al datore di lavoro il 100% dell'importo degli assegni.

Se un'azienda non adempie i presupposti del diritto all'ILR a favore degli apprendisti, gli AFO continueranno a essere versati normalmente fintantoché il datore di lavoro è tenuto a versare il salario e intende mantenere il contratto di tirocinio.

- Assegni per il periodo d'introduzione (API): per i beneficiari LADI che ricevono un API, le casse di disoccupazione continuano a versare al datore di lavoro gli assegni concordati secondo le informazioni fornite per ogni periodo di controllo tramite l'attestazione PML.

Se per motivi dovuti alla pandemia l'azienda subisce una perdita di lavoro, potrà presentare, in funzione della sua situazione e dei suoi diritti, una domanda di ILR secondo la procedura in vigore prevista a tale scopo.

Nell'ambito del controllo di un API o di una nuova concessione di API, il servizio cantonale incaricato del dossier deve richiamare l'attenzione del datore di lavoro sul fatto che il doppio indennizzo non è autorizzato (art. 56 dell'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza - OADI) e che la SECO o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di chiedere a posteriori la restituzione delle indennità versate erroneamente in caso di doppio indennizzo.

Occorre tuttavia distinguere i seguenti due casi.

1. La perdita di lavoro non è totale: il servizio cantonale incaricato del controllo dell'API può decidere di mantenere o interrompere gli API a seconda delle possibilità del datore di lavoro di garantire un'introduzione specifica in questo periodo di calo parziale temporaneo di lavoro.

In caso di mantenimento dell'API, il servizio cantonale incaricato del controllo dell'API deve avvisare il datore di lavoro che la massa salariale comunicata in caso di ILR non deve includere gli importi degli API versatigli. In caso contrario questi riceverà un doppio indennizzo e sarà tenuto a restituire le indennità versate per errore. La cassa responsabile dell'ILR calcolerà quindi l'indennità sulla base della massa salariale comunicata che non comprende l'importo degli API versati. La cassa responsabile dell'API continuerà invece a versare normalmente gli API.

In caso di interruzione dell'API, il servizio cantonale sostituisce la decisione in COLSTA con il codice "Partecipazione interrotta". Le indennità cesseranno dunque di essere versate e non vi sarà un doppio indennizzo.

2. La perdita di lavoro è totale: il provvedimento deve essere interrotto, poiché l'introduzione al lavoro specifica non può più essere garantita. Il servizio cantonale responsabile del controllo di questo provvedimento ne invia notifica alla cassa di disoccupazione responsabile dell'API. Gli API cesseranno dunque di essere versati e non vi sarà di conseguenza un doppio indennizzo.

Se una persona che beneficia di un API subisce una perdita di lavoro e l'azienda non adempie i presupposti del diritto all'ILR, gli API continueranno a essere versati normalmente purché lo scopo dell'introduzione possa ancora essere raggiunto. In caso contrario, gli API devono essere sospesi per tutto il periodo in cui i beneficiari non possono ricevere un'introduzione al lavoro specifica a causa delle ore di lavoro perse.

Infatti, il periodo di sospensione deve in linea di principio corrispondere alla durata della perdita di lavoro effettiva. Quando il beneficiario di API potrà riprendere la sua attività professionale, gli API potranno essere nuovamente corrisposti per il periodo rimanente secondo la decisione di partecipazione. Se il termine quadro scade nel momento in cui viene ripresa l'attività professionale, sarà prolungato manualmente per il periodo corrispondente agli API rimanenti. Questo prolungamento avviene a titolo eccezionale a causa della pandemia e permette di non penalizzare i lavoratori e i datori di lavoro che non possono beneficiare del periodo di introduzione al lavoro accordato in base a una decisione passata in giudicato.

Importante: per alcuni API in corso potrebbe succedere che non sia più possibile mantenere l'attività della persona che beneficia del provvedimento ad un determinato momento in quanto la perennità dell'azienda formatrice sarebbe direttamente minacciata dalle conseguenze legate alla COVID-19.

Ne sono un esempio i datori di lavoro che hanno tentato di mantenere l'attività economica e di mantenere attiva degli API senza fare domanda dell'ILR. Se i rapporti di lavoro vengono disdetti dal datore di lavoro (dopo il periodo di prova durante il periodo di introduzione e nei tre mesi che seguono la fine del periodo d'introduzione) perché la continuazione dell'attività non è più possibile o lo è solo parzialmente per motivi di sanità pubblica o di redditività, il servizio cantonale può rinunciare alla restituzione degli API alle condizioni seguenti:

- La sopravvivenza dell'azienda di formazione è direttamente minacciata dalle conseguenze legate alla COVID-19 e sono previsti licenziamenti di personale.
- La situazione deve essere spiegata in modo preciso e plausibile (la semplice nozione di "COVID-19" non sarebbe sufficiente).
- In caso di dubbio (datori di lavoro già noti per licenziamenti ingiustificati di beneficiari API), il servizio cantonale procederà a ulteriori verifiche.
- Sussidi per le spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale (SPSS): per le persone in cerca d'impiego che beneficiano di un SPSS, le casse di disoccupazione continuano a pagare al beneficiario i sussidi secondo la procedura ordinaria.
- Sostegno a un'attività indipendente (SAI): per questo tipo di PML è necessario distinguere chiaramente tre diversi casi.
 1. Persone assicurate che beneficiano di un provvedimento SAI durante il periodo della pandemia: queste persone non devono imperativamente interrompere la fase di progettazione dell'attività indipendente, ma possono continuare a beneficiare delle relative indennità. Anche se questo tipo di PML non comporta costi di progetto, in questo caso le casse di disoccupazione continuano a inserire nel sistema d'informazione e di pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD) le indennità specifiche SAI per ogni periodo di controllo.

Se, per motivi dovuti alla pandemia, il beneficiario non è in grado di proseguire la fase di progettazione, ne informa il servizio competente per decidere in merito all'interruzione temporanea del progetto.

La data a partire dalla quale si potrà sospendere la fase di progettazione (in modo provvisorio o definitivo) corrisponde di solito alla data della comunicazione al servizio competente da parte del beneficiario. Il servizio competente potrà accettare una data di decisione di sospensione retroattiva, alle seguenti condizioni:

- la persona assicurata spiega per quali motivi non ha informato prima il servizio responsabile della sua intenzione di sospendere la fase di progettazione.
- la persona assicurata deve dimostrare in modo pertinente per quale motivo non è riuscita a procedere con il proprio progetto tra la data retroattiva di sospensione richiesta e la data di comunicazione ufficiale inoltrata al servizio competente.

In caso di sospensione della fase di progettazione, per tutta la durata della sospensione la persona assicurata viene ricollocata nella situazione in cui si trovava prima dell'inizio del SAI. Si applicano nuovamente le regole in vigore in materia di idoneità al collocamento, colloqui di controllo e ricerche di lavoro. In questo caso, il servizio competente provvederà a sostituire la decisione di partecipazione COLSTA SAI con il codice "Abbandono della partecipazione" indicando come data d'interruzione del provvedimento la data di sospensione sopra adottata e informa la cassa disoccupazione.

2. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per intraprendere un'attività indipendente, con o senza SAI, e che hanno deciso di continuare tale attività, non sono più coperte dall'assicurazione contro la disoccupazione, tranne nel caso di diritto a prestazioni quali l'ILR.

I lavoratori indipendenti che non hanno diritto all'ILR possono presentare una domanda agli enti competenti per beneficiare delle eventuali prestazioni che le autorità hanno previsto per loro come aiuto durante la pandemia.

3. Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per intraprendere un'attività indipendente **dopo aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare tale attività possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione e percepire le indennità alle quali avrebbero ancora diritto durante il termine quadro prolungato di due anni conformemente all'articolo 71d capoverso 2 LADI.

Le persone che sono uscite dall'assicurazione contro la disoccupazione per intraprendere un'attività lucrativa indipendente **senza aver beneficiato del SAI** e che hanno deciso di cessare tale attività possono iscriversi nuovamente all'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'articolo 9a LADI e beneficiare delle prestazioni a cui hanno diritto.

Indennizzo dei PML gestiti a livello interistituzionale/intercantonale

- Provvedimenti organizzati dall'AD e utilizzati anche dai partecipanti di altri enti/Cantoni: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti/Cantoni si baserà sull'importo indennizzato al fornitore di PML dal Cantone organizzatore del provvedimento e secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti/Cantoni interessati.

Questa regola è valida a condizione che tra l'ente organizzatore e gli enti che utilizzano il provvedimento non siano state definite disposizioni contrattuali particolari in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

- Provvedimenti organizzati da un altro ente e utilizzati dall'AD: in questo caso la ripartizione dei costi PML tra gli enti avverrà secondo le disposizioni contrattuali concordate tra gli enti interessati tenendo conto in particolare delle modalità connesse all'assunzione di rischio in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto al calo del numero dei partecipanti e in considerazione delle eventuali disposizioni in materia di indennizzo in caso di sottoutilizzo del provvedimento dovuto ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dell'organizzatore del PML.

Indennizzo delle spese aggiuntive PML legate alla pandemia

In caso di spese aggiuntive PML legate alla pandemia, gli organizzatori devono informare il servizio della logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) che può esigere la presentazione di una domanda motivata per il finanziamento di tali spese. Entrano in linea di conto le seguenti spese:

- Spese aggiuntive legate agli investimenti per la riorganizzazione dei locali o per il materiale necessari per rispettare le direttive sanitarie emesse dalle autorità competenti a livello nazionale e/o cantonale: tali spese comprendono, ad esempio, l'arredamento speciale o la disinfezione dei locali, l'installazione di pareti in plexiglas, l'acquisto di maschere o guanti e l'acquisto di disinfettanti o di altri prodotti da parte degli organizzatori di PML collettivi. Queste spese devono essere incluse nel conteggio del progetto e saranno computate, in caso di superamento del tetto massimo cantonale PML, secondo le condizioni illustrate nel titolo "Spese aggiuntive e condizioni legate a un eventuale superamento del tetto massimo PML: procedura da seguire".

- Spese aggiuntive per test COVID mirati e ripetuti nell'ambito dei PML: le spese legate ai test mirati e ripetuti che non vanno a carico del sistema sanitario pubblico (p.es. spese infrastrutturali per l'allestimento di un'area di test presso l'organizzatore di PML) possono essere accettate da parte del servizio LPML come spese sovvenzionabili PML (vedi anche capitolo 7).
- Spese aggiuntive legate all'implementazione di provvedimenti online: le eventuali spese aggiuntive connesse alla concessione o alla messa a disposizione di nuovi provvedimenti online che, durante la pandemia, sostituiscono i PML in forma presenziale, devono essere incluse nel conteggio del progetto e sono computate soltanto nel quadro del tetto massimo PML a disposizione del Cantone.

Importante

- La creazione di nuovi provvedimenti online comporta, a seconda delle situazioni, spese aggiuntive da coprire nel quadro del tetto massimo cantonale PML. Il servizio cantonale è invitato a valutare attentamente caso per caso la necessità e l'utilità dell'implementazione di simili provvedimenti.
- Come precisato sopra, per i PML collettivi le spese per il mantenimento della struttura in caso di chiusura del PML possono essere garantite. Se i provvedimenti online sostituiscono i provvedimenti in forma presenziale nei locali dell'organizzatore del PML, i provvedimenti non devono essere fatturati due volte all'assicurazione contro la disoccupazione. In questo caso vengono computate unicamente le eventuali spese aggiuntive che l'organizzatore del PML ha dovuto sostenere per mettere a disposizione online lo stesso PML.
- Spese aggiuntive relative all'acquisto da parte degli organizzatori PML di laptop/tablet per i partecipanti: per consentire alle persone che non hanno un computer personale di seguire i corsi online da casa, gli organizzatori dei PML possono acquistare laptop/tablet da mettere a disposizione dei partecipanti sotto forma di prestito. Gli organizzatori PML che desiderano procedere a tali acquisti devono presentare una domanda motivata presso il servizio LPML per approvazione. Le spese di acquisto di questi apparecchi possono essere considerate spese sovvenzionabili e finanziabili tramite il tetto massimo ordinario PML a disposizione del Cantone. Prima di autorizzare l'organizzatore del PML ad effettuare tale acquisto, il LPML si assicura che questa spesa supplementare non comporti il rischio di superare il tetto massimo cantonale del PML.

Inoltre, l'acquisto di questo materiale (compresi i costi delle licenze ed eventualmente di installazione pagati dagli organizzatori dei PML) deve essere effettuato tenendo conto del fatto che le persone che beneficeranno di questo servizio devono avere sufficienti conoscenze di base e digitali per seguire i corsi online e disporre di una connessione Internet a casa. I costi della connessione Internet privata non sono presi in considerazione né vengono rimborsati ai partecipanti.

- Spese aggiuntive legate all'organizzazione di nuovi PML, all'adeguamento del numero di posti PML o al prolungamento di determinati provvedimenti nel quadro della riapertura dei PML: in seguito alle disposizioni relative alla riapertura del PML presentate ai capitoli 7 e 8, in caso di norme di distanziamento sociale emanate e imposte dalle autorità competenti a livello nazionale e/o cantonale è possibile che i PML collettivi in forma presenziale non possano essere svolti con il numero di partecipanti previsti in una situazione normale.

Finché le misure di lotta contro la pandemia saranno in vigore, la capacità ricettiva di ogni struttura PML sarà limitata in funzione della superficie disponibile. Ciò vale in particolare per i corsi collettivi, le APC, i POT e i SEMO.

Per rispettare lo scopo del reinserimento rapido e duraturo, le persone in cerca d'impiego dovrebbero poter seguire quanto prima un PML adeguato ai propri bisogni. Ciò è possibile soltanto se l'offerta quantitativa disponibile lo permette.

D'altro canto, anche se è ad esempio possibile prendere in considerazione la possibilità di sdoppiare alcuni corsi, bisognerà evitare che questi provvedimenti vengano sistematicamente svolti e pagati più volte. Infatti, ciò potrebbe comportare un forte aumento dei costi PML LADI e il superamento dei tetti massimi cantonali PML.

In questo caso ogni Cantone provvederà ad adeguare la sua offerta di PML a livello quantitativo e qualitativo in funzione dei bisogni più urgenti e nel rispetto del tetto massimo cantonale PML.

I Cantoni sono inoltre invitati a cercare soluzioni alternative, come rivalutare la durata dei PML, organizzare PML a gruppi alterni (o sessioni di mezza giornata) con una parte dei compiti da svolgere online oppure a casa. Queste soluzioni alternative permetteranno di limitare i costi a carico del fondo LADI e al contempo di aumentare il numero di posti PML in forma presenziale.

Spese aggiuntive e condizioni legate a un eventuale superamento del tetto massimo PML: procedura da seguire

Il servizio cantonale responsabile s'impegna affinché tutte le spese aggiuntive summenzionate siano documentate, giustificate e presentate in modo trasparente al fine che la SECO possa procedere alle verifiche d'obbligo.

Se tali spese comportano il superamento del tetto massimo PML del Cantone, quest'ultimo presenterà alla SECO una richiesta di superamento secondo la procedura ordinaria prevista dalla Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

La SECO deciderà se coprire il superamento del tetto massimo sulla base delle disposizioni illustrate sopra, dei giustificativi e delle argomentazioni fornite e, soprattutto, tenendo conto della particolare situazione legata alla pandemia.

Rimborso ai partecipanti di spese eccezionali legate alle misure sanitarie in vigore: obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici e/o nel quadro della frequenza di un PML

In caso di pandemia, le autorità federali o cantonali possono rendere obbligatorio l'uso della mascherina nel quadro di spostamenti individuali nei trasporti pubblici o di determinate attività professionali e/o della formazione.

Se necessario, in sede di assegnazione e frequenza di un PML bisognerà tenere conto delle disposizioni qui di seguito che regolano la computabilità e/o il rimborso ai partecipanti PML delle spese legate all'obbligo di indossare la mascherina.

- Obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici utilizzati dai partecipanti per recarsi dal loro domicilio al luogo del PML e ritorno

Anche se il fatto di seguire un PML rappresenta un obbligo per la persona in cerca d'impiego, l'assicurazione contro la disoccupazione non prevede alcun indennizzo o rimborso spese per le mascherine utilizzate nei trasporti pubblici con cui ci si reca sul luogo del provvedimento. Queste spese sono pertanto a carico del partecipante PML.

- Obbligo di indossare la mascherina nel quadro dei PML in forma presenziale o in azienda.
- PML collettivi (corsi, APC, POT in laboratorio, SEMO): se è obbligatorio indossare la mascherina nel quadro del PML (per l'insieme o una parte delle mansioni previste e per decisione dell'organizzatore del servizio LPML o delle autorità federali e/o cantonali), il servizio LPML controllerà che l'organizzatore metta a disposizione dei partecipanti le mascherine. In tal caso, come già accennato in precedenza, queste spese aggiuntive saranno prese in considerazione come spese di progetto.
- Corsi individuali: se nel quadro di un corso individuale la mascherina è obbligatoria e gli organizzatori mettono a disposizione mascherine per i partecipanti, queste spese aggiuntive potranno essere inserite nelle spese complessive individuali dei corsi fatturate all'assicurazione contro la disoccupazione.

Se l'organizzatore di un corso individuale non mette mascherine a disposizione dei partecipanti, ma il loro uso è obbligatorio per l'insieme o una parte delle mansioni previste dai corsi, i partecipanti si assumono il costo delle mascherine e non riceveranno alcun rimborso per queste spese dall'assicurazione contro la disoccupazione.

- PML di formazione e impiego in azienda (stage di formazione e professionali, stage di prova, test attitudinali professionali, POT che si svolgono in enti ospitanti): secondo la legge sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione e a finanziare gli equipaggiamenti di protezione utilizzati dai collaboratori (il datore di lavoro è tenuto a fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la salute dei suoi collaboratori). Nel quadro delle misure di lotta contro il COVID-19, le mascherine fanno parte di questi equipaggiamenti di protezione. Pertanto, se l'uso della mascherina in sede di esercizio di un'attività professionale è imposto in seguito a una decisione delle autorità federali e/o cantonali o a regole interne dei piani di protezioni posti in essere dal datore di lavoro o dall'associazione professionale alla quale appartiene l'azienda, il datore di lavoro fornisce ai suoi collaboratori le mascherine necessarie per lo svolgimento delle mansioni che tale obbligo richiede e si fa carico delle spese. Queste disposizioni si applicano parimenti agli stagisti e pertanto ai partecipanti LADI che seguono uno stage in azienda o in un istituto di accoglienza.
- API, AFO o SPSS: dato che i partecipanti a queste misure dispongono di un contratto di lavoro o di tirocinio e non hanno diritto a un rimborso spese da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni relative al rimborso delle spese legate all'uso obbligatorio della mascherina saranno regolamentate nel quadro dei rapporti di lavoro datore di lavoro-lavoratore.

3. Conteggio PML in caso di pandemia – procedura da seguire e disposizioni generali

Costi del progetto PML (CoPro): i servizi LPML continuano a inserire e convalidare i conteggi PML (CoPro) come fatto finora, in modo che la CAD possa poi emettere l'ordine di pagamento in SIPAD (nei sistemi di gestione dei beneficiari dell'assicurazione contro la

disoccupazione - AB e della contabilità finanziaria dell'assicurazione contro la disoccupazione - SAP).

La situazione di pandemia potrebbe avere delle conseguenze sulle revisioni finanziarie e contabili dell'anno di conteggio che i servizi LPML o gli enti preposti saranno tenuti a effettuare in loco presso gli organizzatori dei PML nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 dell'anno successivo a quello di conteggio. Ciò potrebbe comportare ritardi nel processo e impedire ai servizi LPML di disporre di tutte le informazioni necessarie per procedere alla chiusura dei valori contrattuali dell'anno di conteggio prima del 30 giugno successivo a tale anno.

Per poter procedere al conteggio del tetto massimo PML per l'anno di conteggio tenendo conto dei possibili inconvenienti determinati dalla pandemia, la SECO chiede ai servizi cantonali di operare come illustrato qui di seguito.

- Completare per quanto possibile tutte le revisioni in corso e inserire in COLSTA i conteggi dei PML collettivi (versamenti finali) **entro e non oltre il 15 giugno dell'anno successivo a quello di conteggio** (p. es. il 15 giugno 2021 per il conteggio PML 2020). Se il 15 giugno coincide con un fine settimana o un giorno festivo, la data limite è fissata al primo giorno lavorativo dopo il 15 giugno.
- Se le revisioni non possono essere completate in tempo, è necessario inserire in COLSTA un conteggio provvisorio che, in caso di necessità e in funzione dei risultati delle revisioni che saranno disponibili dopo il mese di giugno successivo all'anno di conteggio, potrà essere sostituito.
- Se la procedura sopra indicata non è adottabile per ragioni particolari, il Cantone versa agli organizzatori interessati almeno l'80% del saldo rimanente della sovvenzione dell'anno di conteggio prevista dal contratto (tramite un acconto parziale). Questa misura è prevista in via eccezionale dalla legge sui sussidi (LSu). Ciò consentirà agli organizzatori di disporre di liquidità consistenti per far fronte ai loro obblighi finanziari a breve termine. I conteggi definitivi potranno essere eseguiti e inseriti in seguito, nel corso del secondo semestre dell'anno successivo a quello di conteggio.
- Come previsto nel capitolo 4.3 della Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), gli importi dell'anno di conteggio il cui pagamento è effettuato dopo il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conteggio saranno riportati e conteggiati sul tetto massimo PML dell'anno seguente.

In caso di conseguenze negative per un Cantone (tipicamente in caso di superamento del tetto massimo) dovute ai riporti dell'anno di conteggio sul tetto massimo PML dell'anno successivo per motivi legati alla pandemia (ad es. ritardi nella chiusura dei conti, informazioni non fornite per tempo dagli organizzatori), la SECO ne terrà conto analizzando attentamente ogni singolo caso e in funzione delle giustificazioni fornite. La procedura da seguire è quella descritta nella Circolare sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), capitolo III, punto 2.

4. Assegnazione di nuovi PML in caso di chiusura generale legata alla pandemia

In caso di chiusura generale dei PML disposta dai servizi competenti e fino ai termini previsti nell'ambito dell'allentamento delle misure contro la pandemia, le nuove assegnazioni e l'accettazione di nuove domande di partecipazione a provvedimenti di formazione e di

occupazione sono sospese, tranne per le eccezioni indicate qui di seguito e per i PML online (si veda cap. 6).

Questa sospensione si applica anche ai provvedimenti in azienda come gli stage di formazione, i periodi di pratica professionale (PPP) e i POT individuali che si svolgono in enti ospitanti (ad es. presso le amministrazioni cantonali, comunali, ecc.).

Il divieto di concedere nuovi stage di formazione o periodi di pratica professionale, nonché nuovi POT individuali che si svolgono in enti ospitanti durante il periodo di chiusura generale dei PML legato alla pandemia si basa sulle seguenti considerazioni:

- i settori che necessitano di manodopera (sanità, agricoltura, logistica/trasporto, settore delle vendite alimentari, ecc.) possono assumere persone in cerca d'impiego in modo temporaneo e con uno stipendio adeguato, consentendo loro di realizzare un guadagno intermedio;
- le prestazioni dell'AD sono sempre sussidiarie. In tempi di crisi e pandemia è molto probabile che la quantità di tempo che le aziende possono dedicare alla formazione dei loro stagisti sia molto limitata. Pertanto, vi è il rischio che gli stagisti possano essere impiegati solo per le normali attività produttive (o di servizio).

Durante il periodo di chiusura generale dei PML dovuto alla pandemia, qualunque nuova assegnazione o domanda di partecipazione a uno stage d'orientamento professionale e a un test d'idoneità professionale secondo l'articolo 25 lettera c OADI è possibile unicamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- È necessario considerare le attitudini della persona assicurata, la sua situazione personale e il suo stato di salute.
- L'azienda presso cui si attua il provvedimento rispetta le norme sanitarie in vigore contro la COVID-19.
- Il provvedimento è una tappa obbligatoria in vista di un'eventuale assunzione della persona in cerca d'impiego, e questo per qualunque forma di contratto di lavoro, compreso un posto di tirocinio per i partecipanti SEMO.
- La durata del provvedimento non supera i 10 giorni di lavoro.

Queste norme si applicano altresì ai SEMO o ad alcuni POT che prevedono nei loro accordi di prestazione la possibilità per i beneficiari di partecipare a stage d'orientamento professionale o a test d'idoneità professionale senza che vi sia necessariamente un'assegnazione o una concessione diretta del provvedimento da parte dell'URC o dell'organo competente.

In questo caso, se l'organo competente non ha emanato altre disposizioni particolari a tale proposito presso i suoi organizzatori SEMO o POT, la partecipazione a stage d'orientamento professionale o a test d'idoneità professionale è possibile nel rispetto delle norme summenzionate e con il consenso del responsabile del provvedimento e del datore di lavoro.

Per i PML speciali API, AFO, SPSS, l'assegnazione o l'accettazione delle domande di partecipazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- API: la concessione di API è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, gli API devono essere pagati all'azienda e quindi essere

oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe prevedere una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento degli API ed eventualmente il loro rimborso (quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore senza validi motivi dopo il periodo di prova).

Per quel che concerne le situazioni in materia di rimborso e le eccezioni a tale proposito, si veda la parte API del capitolo 2.

- AFO: la concessione di AFO è legata alla firma di un contratto di tirocinio tra le parti. Nuove decisioni sono quindi possibili anche in caso di chiusura dei PML. Occorre tuttavia garantire che gli eventuali periodi di preformazione, gli stage d'orientamento professionale o i test d'idoneità professionale che precedono l'AFO non siano superiori ai 10 giorni lavorativi.
- SPSS: la concessione di SPSS è legata alla firma di un contratto di lavoro tra le parti. Se il rapporto di lavoro è iniziato, i SPSS devono essere pagati alla persona assicurata e quindi essere oggetto di una decisione positiva. In questo caso, la decisione dovrebbe prevedere una riserva, ovvero il mantenimento del rapporto di lavoro tra le parti, in quanto la risoluzione del contratto decisa da una delle parti comporterebbe l'interruzione del versamento dei SPSS.
- SAI: se il periodo di preparazione di un'attività lucrativa indipendente non ha ancora avuto inizio, i provvedimenti di tipo SAI non saranno concessi e saranno rinviati fintantoché le misure di lotta contro la pandemia non saranno revocate. Il fatto che l'assicurato abbia seguito o meno il corso di preparazione non è rilevante.

5. Decisioni di partecipazione a un PML in corso interessate dalla chiusura di un PML

Disposizioni generali

Il proseguimento di un PML già avviato al momento dell'entrata in vigore della decisione di chiusura o che è oggetto di una decisione di assegnazione prima della decisione di chiusura può avvenire solo se sono soddisfatte due condizioni:

- la persona assicurata dà il suo consenso al proseguimento o
- il PML può svolgersi online.

Persone che seguono un PML all'estero

Le persone che beneficiano ancora di ID e che soggiornano all'estero, sia per motivi legati alla partecipazione a un corso, a uno stage o per la ricerca di un impiego, sono invitate a rientrare in Svizzera e a interrompere il loro soggiorno. I provvedimenti nazionali sono soggetti alle stesse regole, comprese quindi quelle che prevedono soggiorni linguistici all'estero. Le persone assicurate sono state invitate a rientrare in Svizzera e non sono soggette ad alcuna sanzione ai sensi della LADI.

Al loro ritorno in Svizzera, la loro situazione sarà equiparata a quella di qualsiasi altra persona assicurata. Qualora non sia possibile il rimpatrio, tali persone continueranno a beneficiare delle norme speciali corrispondenti al loro soggiorno all'estero e non potranno essere sanzionate nemmeno in caso di violazione di tali norme, tenuto conto delle circostanze particolari legate alla pandemia. È chiaro, tuttavia, che il rientro in patria deve avere la priorità su qualsiasi altra decisione.

Persone il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che hanno esaurito il proprio diritto all'indennità

Per coloro il cui provvedimento è stato interrotto/sospeso a causa della pandemia e che quando il provvedimento potrà essere ripreso avranno esaurito il proprio diritto all'indennità, sarà necessario innanzitutto valutare la situazione e riadattare la strategia di reinserimento.

In caso di riattivazione del provvedimento (compresi i provvedimenti relativi alla fase di progettazione SAI), il versamento delle indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione sarà esaminato alla luce delle norme in vigore, in particolare quelle relative al prolungamento della durata di riscossione dell'indennità e al prolungamento del termine quadro (TQ) per la riscossione della prestazione.

Per le persone di età superiore ai 50 anni si applica l'articolo 59 capoverso 3^{bis} LADI.

Partecipanti PML 59d giunti alla fine del loro TQ durante il periodo di pandemia

Per i partecipanti 59d non è previsto né un prolungamento del TQ né un prolungamento del numero di giorni di partecipazione ai provvedimenti.

Se questi partecipanti giungono alla fine del loro TQ, non potranno più seguire altri provvedimenti o riprendere un provvedimento interrotto durante la pandemia.

Gestione delle decisioni COLSTA e attestazioni PML

Le disposizioni relative alla gestione delle decisioni COLSTA e delle attestazioni PML restano in vigore fino alla fine del periodo di pandemia. È importante che vi sia un'applicazione uniforme della gestione delle decisioni sui PML su tutto il territorio nazionale, anche al fine di disporre di dati statistici affidabili per il calcolo del numero di disoccupati e del tasso di disoccupazione (le decisioni positive riguardo ai PML, ad esempio per i provvedimenti d'occupazione, hanno un'influenza diretta sul numero di disoccupati).

In caso di chiusura dei PML (compresi anche determinati PML in azienda) o in seguito all'annullazione della partecipazione per motivi legati alla pandemia sarà quindi necessario procedere come illustrato qui di seguito.

- Se il provvedimento è stato chiuso mentre la persona in cerca d'impiego vi stava già partecipando, la decisione in COLSTA sarà sostituita dal codice "Partecipazione interrotta".

Se l'interruzione della partecipazione viene segnalata all'organizzatore/datore di lavoro PML dopo la data di chiusura, l'organizzatore/datore di lavoro fornirà al partecipante e alla cassa di disoccupazione un'attestazione PML che riporta i giorni di assenza con il codice "Assenza giustificata - indennità senza rimborso spese" per i giorni PML compresi tra la data di chiusura e la decisione ufficiale d'interruzione della partecipazione.

Questa disposizione si applica a tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come gli stage di formazione (SF), i periodi di pratica professionale (PPP) nonché gli stage d'orientamento professionale e i test d'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 25 lettera c OADI.

Per i provvedimenti speciali (API, AFO, SPSS), ai beneficiari che hanno un contratto di lavoro o di tirocinio si applicano le disposizioni previste al capitolo 2 per questo tipo di PML.

- Se il provvedimento è stato chiuso o sospeso prima che il partecipante iniziasse il PML e la decisione di partecipare al PML è già stata registrata (decisione di partecipazione positiva), per tutti i provvedimenti di formazione e di occupazione, compresi quindi i PML aziendali come gli SF, i PPP, gli stage d'orientamento professionale o i test d'idoneità professionale ai sensi dell'articolo 25 lettera c OADI, sarà necessario prendere in considerazione i seguenti casi.
 1. Se la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione è prevista dopo la data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, non è necessario modificare immediatamente la decisione in COLSTA.
 2. Se invece la data d'inizio del provvedimento in base alla decisione di partecipazione è prevista prima della data di fine del periodo di pandemia ipotizzata e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, la decisione di partecipazione COLSTA dovrà essere sostituita e registrata con il codice "Decisione revocata".

Per quanto riguarda i PML speciali di tipo API, AFO e SPSS, se la decisione di partecipazione positiva è già stata inserita in COLSTA, essa non verrà modificata immediatamente, indipendentemente dal fatto che la data d'inizio del provvedimento sia stata prevista dopo o prima della data di presunta fine del periodo di pandemia e comunicata ufficialmente dalle autorità competenti. Infatti, la decisione di partecipazione positiva presuppone per questi provvedimenti l'esistenza di un contratto di lavoro. In caso di problemi, sarà possibile contattare il datore di lavoro e verificare caso per caso in che misura sia necessaria un'interruzione.

In generale, se a seguito di una riduzione della durata del provvedimento o del suo annullamento il beneficiario non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati e attesi per la sua strategia di reinserimento, sarà comunque possibile, se le condizioni lo consentono, procedere all'assegnazione o alla proroga dello stesso provvedimento in un secondo momento.

Contributo del datore di lavoro per i periodi di pratica professionale

Per il periodo di pratica che ha potuto avere luogo prima di un'eventuale sospensione, le aziende versano il loro contributo sulla base delle disposizioni contrattuali e secondo le indicazioni riportate nell'attestazione PML presentata alla cassa di disoccupazione.

Per il periodo di pratica che non ha potuto avere luogo a causa della sua interruzione, il pagamento del contributo da parte del datore di lavoro sarà sospeso. Ciò implica anche che le decisioni di partecipazione COLSTA dei periodi di pratica professionale siano sostituite e registrate con il codice "Partecipazione interrotta".

6. PML online implementati o assegnati durante il periodo di pandemia

Condizioni generali

Gli organi esecutivi, in collaborazione con gli organizzatori del PML, possono mettere a disposizione provvedimenti online (adattamento di una parte del contenuto di provvedimenti già esistenti o nuovi provvedimenti) o accettare richieste di partecipazione presentate dai beneficiari per PML di questo tipo. Scopo di questa procedura è mantenere o migliorare, ove possibile, l'idoneità al collocamento dei beneficiari durante il periodo di pandemia. Ogni

richiesta o decisione di assegnazione deve essere oggetto di un'attenta valutazione rispetto alla strategia di reintegrazione della PCI e agli obiettivi prefissati.

Prima di concedere un provvedimento online, il servizio cantonale responsabile deve assicurarsi che la persona assicurata disponga delle competenze linguistiche e digitali di base per poter seguire un provvedimento di questo genere. La persona assicurata deve inoltre disporre di una connessione a Internet e dell'attrezzatura necessaria.

Spetta al servizio cantonale responsabile decidere caso per caso se rendere obbligatoria o meno la partecipazione ai provvedimenti online. Se la partecipazione viene resa obbligatoria e il partecipante non corre alcun rischio di salute partecipando a questi provvedimenti, può essere sanzionato se rifiuta di seguire il provvedimento.

In caso di chiusura generale dei PML in seguito alla pandemia, la definizione dei provvedimenti online è soggetta alle condizioni seguenti:

- La persona in cerca d'impiego deve essere in grado di seguire il provvedimento da casa ed evitare ogni forma di contatto esterno.
- Se il PML online richiede un colloquio iniziale o un colloquio finale con l'organizzatore o il coach del provvedimento, tale colloquio può avvenire a distanza, cioè per telefono o tramite applicazioni di tipo Skype o altro. Durante questo periodo non è possibile effettuare colloqui sul posto, ossia presso la sede dell'organizzatore, nemmeno se di breve durata. I colloqui sul posto in forma presenziale potranno essere di nuovo svolti in base alle disposizioni legate alla riapertura dei PML secondo le regole stabilite ai capitoli 7 e 8.

In funzione della modalità di gestione scelta, il servizio cantonale si assicura che tutte le informazioni necessarie siano inserite in COLSTA e definisce con l'organizzatore del PML il metodo di verifica delle presenze pertinente per l'attestazione PML.

Le condizioni di finanziamento e di assunzione delle spese aggiuntive connesse all'organizzazione di provvedimenti online in seguito alla pandemia sono riportate al capitolo 2.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti online già utilizzati dai Cantoni prima del periodo di pandemia, si precisa che possono essere concessi e gestiti secondo le consuete disposizioni previste dall'organo esecutivo competente, a condizione che le norme in materia di sicurezza sanitaria emanate dalle autorità federali o cantonali siano rispettate.

Spese rimborsate ai partecipanti che seguono PML online

Per quanto riguarda le eventuali spese rimborsate ai partecipanti che seguono dei PML online implementati durante il periodo della pandemia, sarà necessario considerare i seguenti casi.

1. I partecipanti che seguono dei PML online dal loro domicilio non hanno spese di viaggio, vitto o alloggio. Pertanto, per qualunque PML seguito online, tali spese non hanno ragione d'essere, tranne per l'eccezione prevista al punto 2 di seguito (partecipanti SEMO).
2. Nell'ambito dei SEMO, il servizio cantonale responsabile può autorizzare o proporre agli organizzatori di questi provvedimenti di implementare attività di formazione online. In questo modo si intende consentire ai giovani partecipanti di continuare a impegnarsi per il proprio inserimento professionale e al contempo di mantenere attività strutturate nella loro vita quotidiana. Questa procedura mira altresì a consentire ai giovani di conservare un

legame con i professionisti dell'inserimento in questo periodo in cui i contatti sono fortemente limitati, al fine di affrontare in maniera più serena la crisi e preparare il periodo successivo.

In questo caso sarà possibile continuare a versare ai giovani che seguono un SEMO gli importi riportati qui di seguito.

- **Partecipanti aventi diritto ai sensi dell'articolo 13 LADI:** i partecipanti al SEMO secondo l'articolo 13 LADI ricevono un'indennità giornaliera calcolata in base all'articolo 22 LADI. Oltre all'indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per le spese di 7.- franchi al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. In caso di proroga delle indennità in seguito alla pandemia, se queste persone non avevano ancora esaurito il loro diritto alle indennità giornaliere LADI al momento della data decisa per la proroga delle indennità, avranno diritto a ricevere il numero di indennità giornaliera supplementari previste dalle disposizioni in vigore. L'importo di 7.- franchi al giorno verrà versato loro fintantoché partecipano al SEMO, e questo anche se il SEMO è seguito online, e fintantoché hanno diritto all'indennità di disoccupazione.
- **Partecipanti aventi diritto ai sensi dell'articolo 14 LADI:** i partecipanti al SEMO secondo l'articolo 14 LADI hanno diritto a 450.- franchi al mese durante il periodo di attesa di 120 giorni. In seguito, queste persone possono continuare il SEMO per al massimo 90 giorni, durante i quali riceveranno un'indennità giornaliera e un forfait per le spese di 7.- franchi al giorno. In caso di proroga delle indennità in seguito alla pandemia, se queste persone non avevano ancora esaurito il loro diritto alle indennità giornaliere LADI al momento della data decisa per la proroga delle indennità, avranno diritto a ricevere il numero di indennità giornaliera supplementari previste dalle disposizioni in vigore. Il contributo mensile di 450.- franchi (ca. 21.- franchi al giorno) durante il periodo di attesa di 120 giorni verrà versato loro anche se il SEMO è seguito online. Dopo avere ammortizzato i giorni di attesa, oltre all'indennità giornaliera viene versato loro l'importo di 7.- franchi al giorno fintantoché partecipano al SEMO, e questo anche se il SEMO è seguito online, e fintantoché hanno diritto all'indennità di disoccupazione.
- **Partecipanti 59d LADI:** i partecipanti al SEMO secondo l'articolo 59d LADI non avranno diritto alle indennità giornaliera supplementari previste dalle disposizioni in vigore in quanto non percepiscono indennità. Avranno diritto, per al massimo 260 giorni durante il termine quadro di due anni, al rimborso delle spese per la partecipazione ai provvedimenti di formazione e di occupazione. Il provvedimento SEMO può essere concesso loro in linea di principio per una durata di al massimo sei mesi nel quadro dei 260 giorni loro spettanti. Potranno pertanto percepire il contributo mensile di 450.- franchi (ca. 21.- franchi al giorno), e questo anche se il SEMO è seguito online, ma soltanto finché i 260 giorni di partecipazione al PML non saranno esauriti.

Affinché le casse di disoccupazione possano versare gli importi di cui sopra ai partecipanti SEMO è necessario che sia registrata in COLSTA e trasmessa alla cassa di disoccupazione dal servizio cantonale responsabile una decisione di partecipazione positiva per il provvedimento seguito. Successivamente l'organizzatore del provvedimento compilerà un'attestazione PML alla fine di ciascun periodo di controllo, indicando come giorni di presenza PML i giorni durante i quali la persona assicurata ha frequentato un corso/coaching online; dovrà poi consegnare l'attestazione PML al beneficiario, che la invierà alla cassa di disoccupazione. L'indennizzo di 21.- franchi o di 7.- franchi al giorno

verrà versato al partecipante sulla base dei giorni di presenza effettivi indicati sull'attestazione PML.

3. Se per poter seguire un PML online il partecipante acquista personalmente materiale utile e indispensabile per il corretto svolgimento del provvedimento (per es. acquisto di manuali o software online) o paga prestazioni di servizi (per es. spese per corsi o test online, ecc.), tali acquisti o prestazioni di servizi dovranno essere autorizzati anticipatamente dall'organo esecutivo competente e se necessario convalidati dall'organizzatore PML. Anche in questo caso il rimborso di dette spese al partecipante è effettuato unicamente se è stata registrata in COLSTA, e trasmessa alla cassa di disoccupazione dal servizio cantonale responsabile, una decisione di partecipazione positiva per il provvedimento seguito. Il partecipante potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria cassa di disoccupazione fornendo i giustificativi necessari.

I partecipanti non riceveranno alcun rimborso per l'acquisto di computer, stampanti o altro materiale informatico utile per poter seguire dei provvedimenti online. Infatti, prima di concedere provvedimenti sotto tale forma, il servizio responsabile deve assicurarsi che i partecipanti dispongano dell'infrastruttura informatica necessaria per poter seguire il provvedimento.

Importante: per tutti i provvedimenti seguiti online l'organizzatore deve aggiungere sull'attestazione PML una nota che indica "Giorni di provvedimento online".

7. Allentamento delle misure contro la pandemia: riapertura, concessione e frequentazione di un PML

La riapertura dei PML è legata all'allentamento progressivo delle misure di protezione contro la pandemia decise e attuate dalle autorità federali e/o cantonali.

Nel quadro della gestione della crisi COVID-19, l'apertura e la concessione di vari tipi di PML verranno realizzate in maniera progressiva in base alle decisioni del Consiglio federale o delle autorità cantonali. Le date di riapertura e di assegnazione devono tener conto di queste decisioni.

Sino a quando la lotta contro la pandemia COVID-19 non sarà terminata, riapertura, concessione e frequentazione dei PML sono soggette a regole sanitarie e d'igiene molto precise.

Inoltre, dato che la situazione e la gravità della pandemia possono variare notevolmente da un Cantone all'altro, le disposizioni emanate a livello federale possono essere integrate da regole cantonali che inquadrano il contesto in funzione dei rischi di contagio.

Le disposizioni qui di seguito definiscono in maniera generale e flessibile le principali condizioni per la riapertura e la concessione dei PML in caso di pandemia. Forniscono tutti gli elementi necessari per un'applicazione corretta delle regole indispensabili alla lotta contro il COVID-19 e la sua diffusione.

Riapertura, concessione e frequentazione di un PML: condizioni

La riapertura dei PML e la concessione di nuovi PML devono rispondere alle condizioni seguenti.

- La riapertura di un PML o la concessione di nuovi PML è soggetta alle direttive federali e/o del Cantone interessato. La riapertura è possibile solo nelle aziende e nei settori

autorizzati a riprendere le proprie attività conformemente alle direttive delle autorità federali e/o cantonali competenti in materia.

- La priorità va accordata alla tutela della salute delle persone assicurate. I PML devono rispettare le esigenze delle autorità sanitarie federali e cantonali in materia di igiene e distanziamento sociale per quanto concerne la pandemia, nonché le esigenze di igiene definite dai diversi settori dell'economia.
- Prima della riapertura di un provvedimento, in particolare per i provvedimenti collettivi e i corsi individuali, il servizio cantonale responsabile verifica che le condizioni necessarie a tale scopo siano state rispettate e decide dell'apertura.

Si assicurano principalmente che le riaperture dei provvedimenti siano accompagnate da piani di protezione per il personale e per i partecipanti. Per esempi e modelli di protezione è sempre possibile consultare i piani di protezione COVID-19 riportati sui siti Internet elaborati dalle autorità federali (fra cui UFSP, SECO, SEFRI), cantonali (servizi cantonali della formazione professionale e della formazione post-obbligatoria) o dalle associazioni professionali.

I concetti sviluppati dagli organizzatori PML sono verificati regolarmente dai servizi LPML. Gli organizzatori forniscono quindi ai servizi LPML i loro piani e i servizi LPML si riservano il diritto di effettuare controlli sul posto per verificare che vengano applicati e che le corrispondenti norme d'igiene e di sicurezza sanitaria siano rispettate.

- Per quanto riguarda la copertura delle spese aggiuntive relative agli investimenti necessari per l'adempimento delle norme sanitarie e d'igiene emanate sul piano federale e/o cantonale, si veda il capitolo 2.
- Prima di rendere obbligatoria la partecipazione a un PML, il servizio cantonale responsabile dovrà assicurarsi che ciò non comporti rischi per la salute della persona in cerca d'impiego. Prima di pronunciare una nuova decisione PML, il servizio cantonale responsabile dovrà quindi tener conto della situazione individuale e della salute dell'assicurato. In caso di dubbi sullo stato di salute di un partecipante a un PML verrà richiesto un certificato medico o un attestato che specifichi il suo stato di salute.

Per quanto riguarda le persone vulnerabili secondo la definizione dell'UFSP, la partecipazione ad un provvedimento in presenza sarà possibile unicamente se la persona vulnerabile dà il suo consenso. Quindi, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML in presenza, la persona vulnerabile non sarà sanzionata. Per contro, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML in modalità online o di telelavoro, la persona vulnerabile potrebbe essere sanzionata.

Per quel che concerne tutte le altre persone, in caso di rifiuto di partecipare ad un PML, tali persone saranno sanzionate quando tutte le condizioni richieste per la partecipazione obbligatoria ad un PML in presenza, in modalità online o di telelavoro sono soddisfatte.

In base alla situazione, l'idoneità al collocamento della persona assicurata potrà essere riesaminata dal servizio competente.

- La definizione di "persona particolarmente a rischio" e le raccomandazioni che precisano il comportamento da adottare da parte dei lavoratori che impiegano persone particolarmente a rischio o a rischio in seguito alla pandemia COVID-19 sono riportate sul sito Internet dell'UFSP.

- La decisione di partecipazione a un nuovo PML o la ripresa di un PML sospeso in seguito alla pandemia dipendono dalla strategia individuale di reinserimento, di candidatura e di collocamento di una persona assicurata. Tale strategia deve essere rivalutata e, se necessario, adeguata alla singola situazione prima di pronunciare la decisione di partecipazione.
- Provvedimenti speciali (API, AFO, SPSS): possono essere proseguiti e concessi come di consueto. Poiché questi provvedimenti hanno luogo in azienda, il datore di lavoro è responsabile dell'applicazione del protocollo sanitario imposto dalle autorità competenti.
- SAI: per quel che concerne il PML SAI, in funzione della situazione congiunturale, questo tipo di PML potrà essere concesso con estrema cautela. Bisognerà tenere particolarmente conto della situazione individuale della persona in cerca d'impiego e delle reali possibilità di successo del progetto nell'ambito della situazione economica e in considerazione delle prospettive economiche a breve e medio termine (settore d'attività, tipo d'attività e prestazioni previste). Il servizio cantonale responsabile provvederà a informare in modo trasparente le persone che presentano una domanda SAI in merito a questi diversi aspetti.
- Partecipazione a provvedimenti all'estero: la concessione di provvedimenti all'estero può avvenire solo su base volontaria. In oltre, tali provvedimenti possono essere concessi solo nei paesi/regioni che secondo l'UFSP non sono considerati a rischio e che le condizioni del Paese ospitante lo consentono (p.es. scuola aperta in presenza).

L'assicurato deve essere informato delle disposizioni e dei rischi nel Paese di accoglienza e l'organizzatore deve garantire che le disposizioni sanitarie in vigore nel Paese siano rispettate. In caso di quarantena di residenti svizzeri nel Paese di accoglienza, il provvedimento non dovrebbe essere concesso, salvo che l'assicurato prenda questi giorni di quarantena sotto forma di congedo o che il provvedimento sia organizzato online. In caso di rientro in Svizzera, il partecipante deve conformarsi alle regole relative alle condizioni di entrata in Svizzera sul sito dell'UFSP e alla direttiva 2021/22 prassi LADI ID B263a (o della versione in vigore).

Strategie di test COVID-19: test mirati e ripetuti nell'ambito di provvedimenti di formazione e di occupazione

I servizi LPML e gli organizzatori di PML si accordano sulle modalità di apertura e definiscono in che misura ha senso usare test mirati e ripetuti nell'ambito dei provvedimenti di formazione e occupazione.

I test completano ulteriori misure di protezione, ma non le sostituiscono.

I servizi cantonali del lavoro e gli organizzatori PML devono tenere presente che per i partecipanti ai PML questi test mirati e ripetuti devono essere facoltativi. Così, anche se un partecipante rifiuta di sottoporsi a un test, non sarà sanzionato e potrà partecipare o essere assegnato al provvedimento. Una sanzione sarà pronunciata solo se la persona rifiuta di partecipare ad un provvedimento in presenza (questa disposizione non si applica alle persone vulnerabili).

Se il piano di protezione convenuto per un organizzatore di PML prevede la realizzazione di test mirati e ripetuti per i suoi collaboratori e i partecipanti, l'organizzatore PML deve contattare l'autorità sanitaria competente del Cantone. L'autorità sanitaria cantonale

definisce la strategia di test adottata dal Cantone, nella quale può coinvolgere gli organizzatori di PML (analogamente alle scuole ecc.). Oltre a fornire informazioni su come procedere, l'autorità sanitaria cantonale può indicare quali sono i casi in cui la Confederazione assume i costi dei test e quale tipo di test si può o si deve eseguire nell'ambito di un PML.

Partiamo dal presupposto che i costi dei test ripetitivi/test di massa eseguiti nell'ambito dei PML vengano assunti dalle autorità sanitarie pubbliche (dalla Confederazione). I costi di *singoli test* vanno a carico dell'AD soltanto se sono stati eseguiti su ordine del Cantone (URC/LPML) e se l'organizzatore di PML ha addotto motivi validi.

Il servizio cantonale competente può accettare come spese sovvenzionabili PML ulteriori spese legate ai test ripetitivi/test di massa che non vanno a carico del sistema sanitario pubblico (p.es. spese infrastrutturali per l'allestimento di un'area di test presso l'organizzatore di PML), come indicato nel capitolo 2.

Per quel che concerne la presa a carico dei costi relativi ai test COVID-19 mirati e ripetuti, vedi capitolo 8.

Casi di quarantena quando si partecipa a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML)

Se un assicurato deve interrompere la propria partecipazione a un PML a causa di una quarantena obbligatoria, l'organizzatore del PML deve imperativamente informarne il servizio cantonale responsabile che stabilirà se la quarantena è riconducibile a una colpa dell'assicurato.

In caso di quarantena per colpa dell'assicurato quest'ultimo perde l'idoneità al collocamento durante la quarantena (v. direttiva 2021/22 prassi LADI ID B263b o versione in vigore). Esempi: mancato rispetto delle regole di igiene e di distanziamento, partecipazione ad avvenimenti con un numero di persone non autorizzato, contatti avuti con una persona pur sapendo che questa è contagiosa, soggiornare/viaggiare in una zona a rischio (v. direttiva 2021/22 prassi LADI ID B263a o versione in vigore). Il codice da utilizzare è "Altre assenze giustificate senza indennità giornaliera". Se durante la quarantena riconducibile a una colpa all'assicurato quest'ultimo fruisce di giorni senza controllo, utilizzare il codice "Congedo".

In caso di quarantena senza colpa dell'assicurato utilizzare il codice "Altre assenze giustificate con indennità giornaliera" sull'attestazione PML. In caso di partecipazione a un PML online durante la quarantena, i giorni in questione vanno indicati come giorni di frequenza del provvedimento, con l'aggiunta "Giorni di provvedimento online".

8. Disposizioni sulla partecipazione in presenza ai PML di formazione e di occupazione a partire dal 20 dicembre 2021

Le disposizioni sulla partecipazione ai PML di formazione e di occupazione in presenza sono legate alle decisioni del Consiglio federale del 17 dicembre 2021.

Per quanto riguarda le condizioni di concessione dei PML, continuano ad applicarsi le disposizioni del capitolo 7.

Fino a nuovo avviso, in materia di gestione dei PML di formazione e di occupazione, si applicano le regole seguenti.

- Per le basi legali che regolano le disposizioni in questione si rimanda all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (estensione dell'impiego del certificato COVID-19 – cfr. [Ordinanza COVID-19 situazione particolare](#)) e, in particolare, gli articoli 15 cpv. 1 e 19a lett. e che si applicano parimenti agli istituti di formazione continua come segue.
- Ai PML di formazione è possibile accedere soltanto presentando un certificato COVID (3G – vaccinato, guarito o con test). La mascherina è obbligatoria per i partecipanti. L'eccezione per i gruppi fissi di 30 persone o meno, così come la regola della capienza dei due terzi che si applicavano prima delle nuove regole del 20 dicembre sono quindi soppresse.
- L'obbligo di presentare un certificato COVID non si applica ai minori di 16 anni (ad esempio i minori di 16 anni che partecipano a un SEMO).
- L'organizzatore del PML deve controllare i certificati dei partecipanti; il processo dettagliato è regolato in accordo con l'autorità cantonale competente.
- Per la parte occupazione nei POT, nei SEMO e nelle aziende di pratica commerciale (APC), le attività sono sempre possibili senza certificato COVID. Laddove le attività pratiche proposte lo consentono il telelavoro è obbligatorio. Per le attività pratiche di occupazione sul posto vale l'obbligo della mascherina e si applicano i piani sanitari del settore di attività del PML.
- La formazione interna fornita nell'ambito di un provvedimento di occupazione (POT, SEMO) o nelle APC non è soggetta all'obbligo di presentare un certificato COVID (in quanto è considerata come una formazione in azienda), tranne se la formazione è effettuata esternamente (formazione nei locali di un altro fornitore esterno al provvedimento).
- Le autorità cantonali competenti per il mercato del lavoro così come i fornitori di PML, hanno la possibilità di limitare l'accesso alle loro offerte alle persone vaccinate o guarite (regola 2G) oppure alle persone vaccinate o guarite in possesso di un test negativo (regola 2G+). Nell'ambito dei POT, SEMO e le APC è possibile limitare l'accesso ai PML alle persone in possesso di un certificato COVID (3G). Per gli organizzatori di PML collettivi il cui finanziatore principale è l'AD, la decisione deve essere presa in collaborazione con l'autorità cantonale competente per il mercato del lavoro (ad esempio il servizio LPML).
- Secondo l'UFSP, i colloqui individuali sotto forma di coaching (consulenza e sostegno di una persona in cerca d'impiego da parte di un coach, provvedimento one-to-one) non sono soggetti all'obbligo di presentare un certificato COVID, in quanto questa attività è definita come una prestazione di servizio e non come una manifestazione. Portare la mascherina rimane obbligatorio.
- Per quanto riguarda i PML che si svolgono in azienda (tutti i tipi di stage, POT individuali presso enti ospitanti, API, AFO o SPSS), che continuano ad essere concessi come prima, il datore di lavoro è responsabile del rispetto dei piani di protezione imposti dalle autorità competenti.

Per le regole relative ai piani di protezione (uso di mascherine, distanziamento sociale, come pure per le misure e i protocolli di igiene sanitaria), si rimanda all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) e ai suoi allegati.

Estensione del certificato COVID per la partecipazione a PML di formazione e di occupazione

- **Partecipanti sprovvisti di certificato COVID che hanno già iniziato un PML per il quale l'organizzatore o il datore di lavoro (stage/POT in enti ospitanti) può imporre l'obbligo di presentare un certificato COVID:** in questo caso, sono possibili due tipi di scenari.
 1. I partecipanti che non possono o non vogliono ottenere un certificato COVID hanno la facoltà di interrompere il provvedimento senza venire sanzionati.
 2. I partecipanti che si stanno attivando per ottenere un certificato COVID potranno continuare a frequentare il PML d'intesa con il servizio responsabile che ha concesso il provvedimento (ad es. URC) una volta che saranno in possesso della certificazione. Se il lasso di tempo necessario per ottenere il certificato è tale da compromettere l'obiettivo del PML, questo può essere interrotto senza sanzioni. Se il partecipante si assenta dal PML in attesa del risultato di un test, queste assenze saranno annotate sull'attestazione PML come "assenza giustificata".
- **Concessione di nuovi PML che prevedono l'obbligo del certificato COVID per i partecipanti:** alla concessione di tali provvedimenti, il servizio responsabile della concessione deve informarsi sulle condizioni specifiche di partecipazione (obbligo di presentare un certificato 3G o 2G, provvedimento online, ecc.) e ne informa immediatamente la persona in cerca d'impiego prima della registrazione definitiva della decisione di partecipazione in COLSTA.

Ciò permette di evitare che vengano emanate decisioni sulla partecipazione di una persona che potrebbe poi essere respinta perché non in possesso del certificato COVID come richiesto dall'organizzatore del PML o dal datore di lavoro. L'obiettivo consiste anche nell'evitare costi inutili a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (ad es. cancellazione di corsi individuali che dovranno comunque essere pagati – in parte o interamente – senza che la persona in cerca d'impiego possa partecipare al provvedimento).
- **Obbligo d'informazione da parte della persona in cerca d'impiego:** quest'ultima deve informare tempestivamente (prima dell'inizio del provvedimento) il servizio responsabile se non soddisfa o non può/non vuole soddisfare l'obbligo di certificazione. In tal caso, il servizio responsabile potrà così rinunciare a pronunciare o a finalizzare la decisione di partecipazione. In questo tipo di situazione alla persona in cerca d'impiego non potrà essere imposta alcuna sanzione.

Importante: a seconda del settore di attività, l'URC può esigere che si verifichi che la persona assicurata sia in possesso di un certificato COVID e il suo periodo di validità (vedi art. 33a cpv. 2 della LC - Legge federale sul collocamento e il personale a prestito). Se la persona in cerca d'impiego si rifiuta di fornire queste informazioni, può essere sanzionata. In effetti, a seconda della situazione, queste informazioni sono necessarie all'URC per definire la strategia di reinserimento appropriata per la persona in cerca d'impiego, compresa la concessione di PML. Questa disposizione a un legame diretto con la direttiva 2021/22 prassi LADI ID B306a (*Obbligo d'informazione per le persone in cerca d'impiego*) o con la versione in vigore.
- **Stage (tutti i tipi di stage, compresi gli stage d'orientamento e i test d'idoneità professionale) e POT presso enti ospitanti:** per le persone attive in determinati settori

di attività o professioni (ad es. ambito sanitario), nel caso di assegnazione e concessione di uno stage o PET presso un ente ospitante, si rimanda alle disposizioni sancite dalla direttiva 2021/22 prassi LADI ID B306b (*Candidatura per impieghi che richiedono la vaccinazione obbligatoria*) e alla direttiva 2021/22 prassi LADI ID B306c (*Candidatura per impieghi che richiedono il certificato COVID-19*).

Estensione dell'impiego del certificato COVID per la partecipazione a PML speciali (API, AFO e SPSS)

Poiché questi provvedimenti si svolgono in azienda e comportano la stipula di un contratto di lavoro o di apprendistato tra la persona in cerca d'impiego e il datore di lavoro, è importante fare riferimento alle disposizioni in materia di diritto del lavoro e a quelle sancite nella direttiva 2021/16 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia».

Nel caso di tali PML, se il datore di lavoro impone ai lavoratori di presentare un certificato COVID-19 o di vaccinarsi (compresi i partecipanti LADI), si applicano le regole definite nella direttiva 2021/22 prassi LADI ID ai punti B306b (*Candidatura per posti per cui è richiesto il vaccino*), B306c (*Candidatura per posti per cui è richiesto il certificato COVID*) e B306e (*Disoccupazione imputabile al disoccupato (disoccupazione colposa) per assenza di vaccino o certificato*) o alla versione in vigore.

In base alla situazione specifica, i tre tipi di scenari di cui sopra, in particolare le disposizioni sulle sanzioni, si applicano sia alle persone che hanno già iniziato il provvedimento, sia nel caso in cui si concedano nuovi provvedimenti di questo tipo.

Obbligo d'impiego del certificato COVID e/o obbligo vaccinale imposto dall'organizzatore PML nei riguardi del suo personale (personale addetto alla formazione, personale amministrativo e simili dei provvedimenti di formazione e di occupazione)

Se un organizzatore di PML vuole introdurre l'obbligo di certificazione COVID per il suo personale, è importante fare riferimento al diritto del lavoro e considerare le disposizioni riportate nelle [FAQ della SECO – Test e vaccinazione COVID-19 per i collaboratori](#).

La decisione di introdurre l'obbligo del certificato COVID per il personale spetta all'organizzatore del PML in quanto datore di lavoro. Se tale procedura genera delle spese supplementari (ad es. costi per personale aggiuntivo o simili) a carico dei PML, spetta al servizio LPML deliberare in merito all'assunzione o meno di tali costi.

Assunzione delle spese dei test mirati e ripetuti e dei test individuali per ottenere un certificato COVID

I test mirati e ripetuti effettuati nell'ambito dei piani di protezione continueranno ad essere pagati dalla Confederazione per il tramite delle autorità sanitarie cantonali.

Per quanto riguarda i test mirati e ripetuti nell'ambito dei provvedimenti di formazione e di occupazione, le norme sancite al capitolo 7 della presente direttiva restano pertanto in vigore.

È responsabilità di ogni organizzatore di PML verificare con le proprie autorità sanitarie locali le informazioni sulle procedure in atto per i diversi tipi di test mirati e ripetuti.

L'assicurazione contro la disoccupazione non sosterrà le spese dei test individuali per ottenere una certificazione COVID.

A tale proposito, si veda anche la direttiva 2021/22 prassi LADI ID al punto B306d (*Assunzione dei costi del test in caso di certificazione obbligatoria*) o la versione in vigore.

Spetta ad ogni persona in cerca d'impiego informarsi presso le autorità sanitarie cantonali se i costi di certi tipi di test individuali saranno coperti.

Decisioni cantonali basate sulla situazione sanitaria locale

In base alla situazione sanitaria locale e alle decisioni cantonali, i servizi cantonali responsabili dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno la possibilità di adottare misure più severe per far fronte alla diffusione della pandemia. Se il dipartimento responsabile del servizio pubblico di collocamento decide di chiudere dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l'autorità cantonale competente ne informa preventivamente la SECO indicandone i motivi.

9. Responsabilità dei titolari

Durante il periodo di applicazione dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, in caso di revisione, è prevista la responsabilità dei titolari solo per i danni risultanti da una violazione intenzionale o per negligenza grave delle disposizioni legali.

10. Modifica e adattamento delle disposizioni della presente direttiva

La presente direttiva potrà essere prontamente adattata e modificata in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della pandemia e, in particolare, in base alla durata e al contenuto delle nuove disposizioni che saranno emanate dalle autorità federali nel quadro della lotta contro il coronavirus COVID-19.

Distinti saluti.

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli

Responsabile Mercato del lavoro e
Assicurazione contro la disoccupazione



Damien Yerly

Responsabile Mercato del lavoro e
reinserimento

La presente direttiva:

- è disponibile anche in tedesco e in francese
- è pubblicata su TCNet e a partire dal 22 dicembre 2021 su www.lavoro.swiss